SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 48**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 61.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 551.

All'articolo 1:

al comma 1, le lettere a), b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;

b) negli altri comuni capoluogo di provincia;

c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;

d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere *a), b)* e *c)*»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.

2-*ter*. Nell'ambito della quota di cui al comma 2-*bis* gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «la decadenza dalla» *sono sostituite dalle seguenti:* «che non si applica la»;

al comma 3, le parole: «di cui al comma 1 dell'articolo 1» *sono soppresse.*

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dal 1° maggio 1989» *sono soppresse;*

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle esecuzioni dei titoli per i quali non è disposta la sospensione»;

al comma 4, sono premesse le parole: «Nei casi di cui al comma 3»; *le parole:* «nella misura delle spese effettivamente sostenute» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura come sopra determinata»;

al comma 5, la parola: «residui» *è soppressa; le parole:* «nei commi 2, 3 e 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei commi 2 e 3».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «che» *sono inserite le seguenti:* «la nomina e»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonché, per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

alla lettera d) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «o da un suo delegato»;

le lettere e), f) *e* g) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*e)* da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi e previdenziali presenti nella provincia»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I rappresentanti di cui alle lettere *c), e), f), g)* ed *h)* dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionerà con le residue componenti».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. In caso di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile, si applica il comma 2 dell'articolo 2».

All'articolo 9, al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «dal conduttore» *sono inserite le seguenti:* «o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 24 marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1494):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) il 31 dicembre 1988.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio e ambiente), in sede referente, il 5 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 gennaio 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio e ambiente) il 17, 19, 25 e 26 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 27 gennaio 1989 (atto n. 1494/*A* - relatori: sen. LIPARI e MONTRESORI).

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3592):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente), *in sede referente*, il 31 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) il 9 e 14 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1989.

89G0089

LEGGE 27 febbraio 1989, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di *handicap*».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Per facilitare la consultazione della legge n. 13/1989, quale risulta a seguito alle modifiche introdotte dalla legge qui pubblicata, si ritiene opportuno riportare l'intero testo di detta legge, aggiornato con le predette modifiche, evidenziate con caratteri corsivi.

Per le disposizioni richiamate nel testo della legge n. 13/1989 si vedano le note annesse alla legge stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1989.*

«Art. 1. — 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 2. — 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei *garages*.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 3. — 1. *Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.*

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Art. 4. — 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Art. 5. — 1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6. — 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7. — 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8. — 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'*handicap* e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Art. 9. — 1. *Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di* handicap.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

4. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione», sono sostituite dalle parole «mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 10. — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Art. 11. — 1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. *Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.*

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12. — 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1587):

Presentato dal sen. ELIA ed altri l'8 febbraio 1989.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 febbraio 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato il 15 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3649):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 16 febbraio 1989.

Esaminato dall'VIII commissione e approvato il 16 febbraio 1989.

89G0095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1988.

Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-*bis* del codice civile.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 476 del 10 dicembre 1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 6), del sopracitato testo unico, nella parte in cui non ricomprende, tra le persone assicurate, i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-*bis* del codice civile, che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2);

Ritenuto di stabilire, per la sopra citata categoria di lavoratori, retribuzioni convenzionali ai fini della assicurazione suddetta;

Sentiti l'INAIL e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale giornaliera, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti

all'impresa familiare indicati nell'art. 230-*bis* del codice civile, che prestino attività lavorativa manuale o di sovraintendenza ad opera manuale altrui nell'ambito dell'impresa familiare, viene fissata, a far tempo dal 1° gennaio 1989, in L. 35.000 per le giornate di effettiva presenza al lavoro (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni giornata).

La retribuzione da assumersi come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta è uguale alla indicata retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 2.

A far tempo dal 1° gennaio 1990, la retribuzione convenzionale di cui al precedente articolo seguirà automaticamente le variazioni che verranno apportate, ai sensi del citato art. 116, alla retribuzione annua determinata ai fini della liquidazione delle rendite, fermo restando il rispetto del limite minimo di retribuzione ai fini contributivi stabilito per legge.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

89A0835

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 dicembre 1988.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 88/233/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91 e 24 novembre 1987, n. 530, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE e n. 87/137/CEE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata, in attuazione della direttiva n. 88/233/CEE, adottata dalla commissione delle Comunità europee il 2 marzo 1988;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità, formulati in data 23 giugno 1988 e 1° settembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle voci n. 350 e n. 351 dell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, è soppressa la frase: «salvo come impurezze della tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell'allegato IV (parte prima)».

2. All'elenco del citato allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono aggiunte le voci seguenti:

382 — 3,4', 5 - tribromosalicilanilide (tribromsalan)
3,5 - dibromo -N - (4-bromofenil) - 2 - idrossibenzammide
[87-10-5]

383 — Fitolàcca Species e loro preparati

384 — Tretinoina (DC It)
Acido retinoico
[302-79-4] e suoi sali

385 — Colorante C.I. 12140
1 - [(2,4 - dimetilfenil) azolo] - 2 - naftalenolo
[3118-97-6]

386 — Colorante C.I. 26105
1 - [[2-metil-4-[(2-metilfenil) azo] fenil] azo] - 2-naftalenolo
[85-83-6]

387 — Colorante C.I. 42555
Cloruro di N - [4[bis[4(dimetilammino)fenil] metilen] - 2,5-cicloesadien - 1 - ilidene] - N - metilmetanamminio
[548-62-9];

Colorante C.I. 42555:1
4 - (dimetilammino) - α, α-bis [4-dimetilammino) fenil] benzenmetanolo
[467-63-0];
Colorante C.I. 42555:2
Fosfomolibdato di N - [4[bis[4 (dimetilammino)fenil] metilen] - 2,5 - cicloesadien - 1 - ilidene] - N - metilmetanamminio
[64070-98-0].

Art. 2.

1. Nell'allegato III, parte prima della legge, modificato con decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, i testi delle voci 2 e 53 sono sostituiti dai seguenti:

a	b	c	d	e	f
2	*a)* Acido tioglicolico Acido mercaptoacetico [68-11-1] e suoi sali	*a)* Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli:		Per tutti i prodotti, le istruzioni per l'uso devono contenere le seguenti frasi: Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. Limitatamente ai prodotti di cui alle lettere a) e c) della colonna c, le istruzioni per l'uso devono contenere anche la frase seguente: indossare guanti appropriati.	Per i prodotti di cui alla lettera a) della colonna c: Contiene sali dell'acido tioglicolico. seguire le istruzioni per l'uso. Da conservare fuori della portata dei bambini. Solo per uso professionale (espressione da riportare soltanto sui prodotti per uso professionale).
		uso generale	8% pronto per l'uso pH 7-9,5		
		uso professionale	11% pronto per l'uso pH 7-9,5		
		b) Prodotti per la depilazione	5% pronto per l'uso pH 7-12,7		Per i prodotti di cui alle lettere b) e c) della colonna c: contiene sali dell'acido tioglicolico. Seguire le istruzioni per l'uso. Da conservare fuori della portata dei bambini.
		c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione	2% pronto per l'uso pH 7-9,5 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico.		

a	b	c	d	e	f
	b) Esteri dell'acido tioglicolico	Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli:		Le istruzioni per l'uso devono contenere le seguenti frasi: Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle. Evitare il contatto della sostanza con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. Indossare guanti appropriati.	Contiene esteri dell'acido tioglicolico. Seguire le istruzioni per l'uso. Da tenere lontano dai bambini. Per uso professionale (espressione da riportare soltanto sui prodotti per uso professionale).
		uso generale	8% pronto per l'uso pH 6-9,5		
		uso professionale	11% pronto per l'uso pH 6-9,5 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico.		
	8-idrossichinolina e suo solfato; 8-chinolinolo e suo solfato [148-24-3] e [134-31-6]	Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli destinati ad essere risciacquati.	0,3% calcolato come base		
		Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli che non vengono eliminati dopo l'applicazione.	0,03% calcolato come base		

2. Nello stesso allegato III, parte prima, della legge sono aggiunte le seguenti voci 55 e 56.

a	b	c	d	e	f
55	Acido etidronico (DC It) Acido 1-idrossietiliden-bisfosfonico [2809-21-4] e suoi sali	*a)* prodotti per il trattamento dei capelli	1,5% espressi in acido etidronico		Contiene acido etidronico
		b) sapone	0,2%		
56	1 - fenossipropan-2-olo (fenossiisoprapanolo);	Unicamente per i prodotti eliminati per risciacquo	2,0%	Per l'uso come conservante - vedi allegato V, sezione prima, parte prima n. 43.	
	1 - fenossi - 2 - propanolo [770-35-4]	Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca			

3. Nell'allegato III, parte seconda della legge, come sostituito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91 e modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, è aggiunto il colorante Acid Red 195, con le seguenti specificazioni:

colorazione: rosso;
campo di applicazione: colonna 3.

4. Nello stesso allegato III, parte seconda è soppresso il numero del Colour Index 13065.

Art. 3.

1. Nell'allegata IV, parte prima della legge, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, sono soppressi i coloranti recanti i numeri del Colour Index 12700, 44025, 73312 e il colorante denominato Acid Red 195; relativamente al colorante n. 13065 è soppressa la frase: «vedi allegato III, parte seconda».

Art. 4.

1. All'allegato V, sezione prima, parte prima della legge, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, sono aggiunte le seguenti voci:

a	b	c	d	e
41	2-cloroacetammide [79-07-2]	0,3%		contiene 2-cloroacetammide
42	1,6-bis (p - clorofenildiguanido) esano (+) (cloresidina DC It); N,N"- bis (4-clorofenil)-3,12 - diimmino - 2,4,11,13 - tetraazatetra decandiimmidammide sotto forma dei sali acetato [56-95-1], gluconato [18472-51-0] e cloridrato [3697-42-5]	0,3% espressi in cloresidina		
	1-fenossipropanolo (fenossiisopropanolo) 1 fenossi-2-propanolo [770-35-4]	1,0%	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo	

2. Alla voce 19 dello stesso allegato V, sezione prima parte prima, è soppresso il testo della colonna d).

3. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda della legge, da ultimo precisato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, sono soppresse le voci seguenti:

7. 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano (+)

8. Acido undecilenico: esteri, amide, mono e dietanolamidi e solfosuccinati (+)

10. N-metilolcoracetammide

11. Canfonsolfonato di bis (N-ossi-2-tiopiridil) alluminio (camsilato di alluminio piritione)

14. 1-fenossipropan-2-olo
18. 5-ammino - 1,3-bis (2-etilesil) -5-metilesaidropirimidina (+)(esetidina)
22. 2-cloroacetammide
23. Acetato di dodecilguanidina (+)
24. 1,6 bis-(p-clorofenildiguanido) esano (+) (cloresidina DC It) sotto forma dei sali acetato, gluconato e cloridrato.

4. Nello stesso allegato V, sezione prima, parte seconda, alla voce n. 2 (Etere p-clorofenilglicerico) è soppresso il simbolo (+) riportato nella colonna b e il valore 0,5% riportato nella colonna c è sostituito da 0,3%.

5. Nel medesimo allegato V, sezione prima, parte seconda, la voce n. 21 è sostituita dalla seguente:

a	b	c	d	e	f
21	Benzilemiformale; (fenilmetossi) metanolo + [(fenilmetossi) metossi] metanolo [14548 - 60 - 8] e 35445 - 70 - 6]	0,2% (di una miscela in proporzione di 1:1 di (fenilmetossi) metanolo e di [(fenilmetossi) metossi] metanolo			

Art. 5.

1. I produttori e gli importatori di cosmetici non possono mettere in commercio prodotti non conformi all'art. 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e prodotti non conformi agli articoli 2, 3 e 4 a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. I cosmetici non conformi all'art. 1 del presente decreto non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 1° gennaio 1990; quelli non conformi agli articoli 2,3 e 4 non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale a partire dal 1° gennaio 1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2.

L'allegato III, parte prima della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificato con decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, riporta l'«elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni».

L'allegato III, parte seconda della legge, come sostituito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91 e modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, concerne l'«elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici».

Nota all'articolo 3:

L'allegato IV, parte prima, della legge, da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 530/1987, contiene l'«elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente».

L'allegato IV, parte seconda, della legge, da ultimo modificato con lo stesso decreto ministeriale n. 530/1987, contiene l'«elenco dei coloranti provvisoriamente autorizzati che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici».

Nota all'articolo 4:

L'allegato V, sezione prima della legge, da ultimo modificato con il più volte citato decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, riguarda l'«elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici»: la parte prima di tale sezione contiene l'«elenco dei conservanti autorizzati», la parte seconda l'«elenco dei conservanti autorizzati provvisoriamente».

89A0425

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1989

Istituzione di una sezione doganale in Egna-Neumarkt.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la richiesta della Zust Ambrosetti S.p.a. volta ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso il proprio complesso sito in Egna-Neumarkt, via Brennero n. 32, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni e, comunque, considerata la disponibilità della suddetta società a mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria presso il proprio impianto di Egna le strutture occorrenti per l'attivazione in loco di un ufficio doganale;

Ravvisata l'opportunità nell'interesse generale dell'utenza di attivare una sezione doganale in Egna-Neumarkt al fine di adeguare le strutture doganali esistenti in loco alle esigenze dei traffici internazionali della zona;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale in Egna-Neumarkt, via Brennero, 2, dipendente dalla dogana di Bolzano - Circoscrizione doganale di Bolzano, denominata «Sezione centrale».

Le facoltà della precitata sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Bolzano, competente per territorio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0810

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1988 e 13 luglio 1988, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988 e in quella n. 170 del 21 luglio 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° luglio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° luglio 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1989, a quella n. 4 di scadenza 1° luglio 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente

art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12637», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - di scadenza 1° luglio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 25 giugno 1988 e 13 luglio 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1988 - Roma, 1° luglio 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 791190 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principlali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° luglio 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° luglio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 25 giugno 1988 e 13 luglio 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie

N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12637», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11%-1° luglio 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli

da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 74

89A0808

DECRETO 7 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1989, a quella n. 8 di scadenza 1° luglio 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12638», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - di scadenza 1° luglio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 25 giugno 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1988 - Roma, 1° luglio 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 791200 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il

pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° luglio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 25 giugno 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12638», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50% - 1° luglio 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1989
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 73

89A0809

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Veneto, tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Veneto, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Veneto, da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Veneto, è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
«Collalbrigo»	Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero.
«Trevignano»	Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Pinot bianco.
«Marca Trevigiana»	Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,. Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, Verduzzo trevigiano, Bianchetta trevigiana, Chardonnay, Fertilia, Elavis, Italica, Nigra, Prodest, Refosco dal peduncolo rosso
«Provincia di Verona»	Bianchetta trevigiana, Corvina veronese, Garganega, Lagrein, Merlot, Molinara, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Rondinella, Schiava Gentile, Schiava Grigia, Schiava grossa, Sylvaner Verde, Teroldego, Tocai italico, Veltliner, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cortese, Croatina, Malvasia, Raboso Veronese, Rossignola, Sangiovese, Sauvignon
«Provincia di Venezia»	Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Barbera, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Tocai italico, Verduzzo, Ancellotta, Chardonnay.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0811

DECRETO 10 febbraio 1989.

Modificazione e integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 di varie regioni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste inoltrate per il tramite delle regioni Campania, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento tendenti ad ottenere l'integrazione alle indicazioni geografiche riportate nel citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con altre indicazioni geografiche di vini da tavola prodotti nelle regioni stesse;

Considerato che le richieste di cui trattasi tengono conto di domande presentate dagli interessati con le modalità prescritte, sulla validità delle quali si è reso necessario un particolare esame da parte delle regioni competenti che ha determinato il prolungarsi della istruttoria;

Considerati congrui i tempi e le modalità di inoltro delle richieste medesime;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nelle regioni Campania, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle indicazioni geografiche sopra specificate nonché di indicazioni aggiuntive, ad integrazione di quelle ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

A modificazione ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola delle regioni Campania, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Indicazioni aggiuntive
«S. Agata dei Goti» (in sostituzione di Santacroce)	Greco, Falanghina, Aglianico e Piedirosso.
«Furore»	bianco e rosso.
«Castel S. Lorenzo»	bianco, rosso, rosato, dorato e spumante.
«Tramonti»	bianco, rosso e rosato.
«Lucciano»	bianco, rosso, rosato e vin santo.
«S. Giovanni d'Asso»	rosso.
«Pontelungo»	bianco e rosso.
«Montisi»	rosso; Sangiovese.
«San Vincenzo»	bianco, rosso e rosato.
«S. Miniato»	bianco, rosso e rosato.
«Cecina»	—
«Castagneto Carducci»	—
«Sassetta»	—
«Rosignano Marittimo»	—
«Assisi»	bianco, rosso e rosato.
«Bazzano»	Pinot, Sauvignon e Trebbiano; bianco.
«Roveré della Luna»	bianco, rosso e rosato.
«Valle d'Itria»	bianco, rosso e rosato.
«Salento»	bianco; Negro amaro, Malvasia, Pinot nero, Pinot bianco e Verdeca (quest'ultimo solo nelle province di Taranto e Brindisi).
«Capitanata»	Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet Franc e Bombino bianco; bianco e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, prevista in data odierna, è differita al giorno 10 marzo 1989.

89A0829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989 il dott. Cesare Mingo, nato a Castelplanio (Ancona) il 29 agosto 1923, residente in via Duccio da Boninsegna, 76, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori bestiame Roma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 giugno 1988 in sostituzione della rag. Rosalba Annibali.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989 i poteri conferiti al dott. Nicola Derasmo, commissario governativo della società cooperativa edilizia Tre Torri, con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 6 agosto 1989.

89A0820

MINISTERO DEL TESORO

N. 38

Corso dei cambi del 23 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1346 —	1346 —	1345,90	1346 —	1346 —	1346 —	1346 —	1346 —	1346 —	1346 —
Marco germanico	737,350	737,350	738 —	737,350	737,350	737,35	737,250	737,350	737,350	737,35
Franco francese	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —	216 —
Fiorino olandese	653,160	653,160	654,25	653,160	653,160	653,16	653,350	653,160	653,160	653,16
Franco belga	35,153	35,153	35,25	35,153	35,153	35,15	35,157	35,153	35,153	35,15
Lira sterlina	2358,800	2358,800	2362 —	2358,800	2358,800	2358,8	2358,600	2358,800	2358,800	2358,80
Lira irlandese	1965 —	1965 —	1966 —	1965 —	1965 —	1965 —	1966 —	1965 —	1965 —	—
Corona danese	189,400	189,400	189,50	189,400	189,400	189,400	189,350	189,400	189,400	189,40
Dracma	8,778	8,778	8,78	8,778	—	—	8,777	8,778	8,778	—
E.C.U.	1530,600	1530,600	1531,50	1530,600	1530,600	1530,06	1530,200	1530,600	1530,600	1530,60
Dollaro canadese	1124,200	1124,200	1126 —	1124,200	1124,200	1124,2	1124 —	1124,200	1124,200	1124,20
Yen giapponese	10,659	10,659	10,69	10,659	10,659	10,65	10,658	10,659	10,659	10,65
Franco svizzero	864,050	864,050	865,50	864,050	864,050	864,05	864,220	864,050	864,050	864,05
Scellino austriaco	104,730	104,730	104,90	104,730	104,730	104,73	104,785	104,730	104,730	104,73
Corona norvegese	201,300	201,300	201,75	201,300	201,300	201,30	201,250	201,300	201,300	201,30
Corona svedese	214,060	214,060	215 —	214,060	214,060	214,06	213,700	214,060	214,060	214,06
FIM	314,950	314,950	316 —	314,950	314,950	314,95	314,700	314,950	314,950	—
Escudo portoghese	8,903	8,903	8,86	8,903	8,903	8,90	8,910	8,903	8,903	8,90
Peseta spagnola	11,707	11,707	11,74	11,707	11,707	11,70	11,720	11,707	11,707	11,70
Dollaro australiano	1111,750	1111,750	1113 —	1111,750	1111,750	1111,75	1112 —	1111,750	1111,750	1111,75

Media dei titoli del 23 febbraio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,875
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,950
» » » 22- 6-1987/91	86,850
» » » 18- 3-1987/94	72,750
» » » 21- 4-1987/94	72,350
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,900

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	88,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,725

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,250
» » » »	17- 1-1986/91	99,975
» » » »	1- 2-1984/91	101,325
» » » »	18- 2-1986/91	99,450
» » » »	1- 3-1984/91	100,300
» » » »	18- 3-1986/91	99,450
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,225
» » » »	1- 6-1984/91	100,350
» » » »	1- 7-1984/91	99,975
» » » »	1- 8-1984/91	100,250
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	99,925
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,625
» » » »	1- 1-1985/92	99,825
» » » »	1- 2-1985/92	99,075
» » » »	18- 4-1986/92	97,675
» » » »	19- 5-1986/92	96,725
» » » »	20- 7-1987/92	97,275
» » » »	19- 8-1987/92	98,125
» » » »	1-11-1987/92	97,350
» » » »	1-12-1987/92	97,200
» » » »	18- 6-1986/93	95,150
» » » »	17- 7-1986/93	94,575
» » » »	19- 8-1986/93	94,800
» » » »	18- 9-1986/93	94,550
» » » »	20-10-1986/93	95,425
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	8-11-1987/93	96,025
» » » »	1- 1-1988/93	96,475
» » » »	1- 2-1988/93	96,650
» » » »	1- 3-1988/93	96,400
» » » »	1- 4-1988/93	96,725
» » » »	1- 5-1988/93	97,675
» » » »	1- 6-1988/93	97,950
» » » »	1- 7-1988/93	97,975
» » » »	1-10-1987/94	97,275
» » » »	1- 2-1985/95	97,575
» » » »	1- 3-1985/95	92,850
» » » »	1- 4-1985/95	92,450
» » » »	1- 5-1985/95	92,425
» » » »	1- 6-1985/95	92,700
» » » »	1- 7-1985/95	93,975
» » » »	1- 8-1985/95	93,600
» » » »	1- 9-1985/95	93,500
» » » »	1-10-1985/95	93,400
» » » »	1-11-1985/95	93,850
» » » »	1-12-1985/95	94,500
» » » »	1- 1-1986/96	94,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,775
» » » »	1- 2-1986/96	94,975
» » » »	1- 3-1986/96	94,075
» » » »	1- 4-1986/96	93,050
» » » »	1- 5-1986/96	92,775
» » » »	1- 6-1986/96	93,275
» » » »	1- 7-1986/96	92,825
» » » »	1- 8-1986/96	92,975
» » » »	1- 9-1986/96	92,875
» » » »	1-10-1986/96	92,350
» » » »	1-11-1986/96	92,650
» » » »	1-12-1986/96	93,275
» » » »	1- 1-1987/97	92,650
» » » »	1- 2-1987/97	92,725
» » » »	18- 2-1987/97	92,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 3-1987/97	92,800
» » » »		1- 4-1987/97	92,275
» » » »		1- 5-1987/97	92,325
» » » »		1- 6-1987/97	92,725
» » » »		1- 7-1987/97	92,350
» » » »		1- 8-1987/97	92,650
» » » »		1- 9-1987/97	96,325
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1989	100 —
» » »	12,00%	1- 4-1989	100,100
» » »	10,50%	1- 5-1989	100,225
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,825
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,575
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,950
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,775
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,900
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,575
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,725
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,600
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,425
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,625
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,850
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,975
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,500
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,425
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,875
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,450
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,150
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,050
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,075
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,350
» » »	9,25%	1-10-1990	96,900
» » »	11,50%	1-10-1990	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	96,700
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,125
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,150
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,750

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	103,250
» » » »	1983/90	11,50%	104,525
» » » »	1984/91	11,25%	105,425
» » » »	1987/91	8,75%	97,800
» » » »	1984/92	10,50%	106,475
» » » »	1985/93	9,60%	104,350
» » » »	1985/93	9,75%	103,300
» » » »	1985/93	9,00%	100,700
» » » »	1985/93	8,75%	100,450
» » » »	1986/94	8,75%	101,300
» » » »	1986/94	6,90%	93,175
» » » »	1987/94	7,75%	93,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M23029

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Calciferolo A - Urto, uso veterinario, Azienda farmaceutica italiana - A.F.I. S.n.c.	1 fiala da 10 ml, registrazione n. 14630/2	1 fiala da 10 ml, con modifica della composizione del principio attivo (eliminazione dell'ergocalciferolo ed aggiunta di colecalciferolo), numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	2-11-1988
Antipulmina, Laboratorio biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a	Tubo da g 10 di pomata, codice 009644079	Tubo da g 50 di pomata, con variazione di composizione (comportante, fra l'altro, eliminazione di chinina basica), codice 009644081	Immediata	2-11-1988
Fluorogel, Pierrel S.p.a.	1 tubo da 25 ml gel dentifricio, codice 025700016	1 tubo da 25 ml gel dentifricio, codice 025700055	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	2-11-1988
	1 tubo da 75 ml gel dentifricio, codice 025700030	1 tubo da 75 ml gel dentifricio, codice 025700067	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 tubo da 100 ml gel dentifricio, codice 025700042	1 tubo da 100 ml gel dentifricio, codice 025700079 con denominazione modificata in «Dentalfuoro»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Genticol Sifi, - Società industria farmaceutica italiana S.p.a.	Flacone collirio 10 ml, codice 023290024	Flacone collirio 10 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	2-11-1988
	Tubo pomata 10 g, codice 023290048	Tubo pomata 10 g, codice immutato entrambe con variazione della composizione degli eccipienti (collirio: eliminazione di sodio fosfato, uso benzalconico cloruro anziché una soluzione acquosa dello stesso, variazione quantitativa di cloruro di sodio, aggiunta di fosfato di sodio - mono e disodico; pomata: variazione quantitativa di olio di vasellina e di lanolina anidra)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Prenacid, S.I.F.I. - Società industria farmaceutica italiana S.p.a	Flacone collirio 10 ml, codice 023730029	Flacone collirio 10 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	2-11-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Nitrong, Società U.S.. Ethicals Inc. di New York (USA), rappresentata in Italia dalla società italo britannica L. Manetti - H. Roberts S.p.a. (ora Rhône Poulenc Pharma Italia S.p.a.)	50 compresse ritardo, codice 023025012	50 compresse ritardo con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio, gomma lacca, talco e saccarosio - (zucchero granulato) - eliminazione di magnesio stearato, acido stearico e amido e aggiunta di calcio fosfato bibasico anidro, E 104 e E 172, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	15-11-1988
Norzetam, Albert Farma S.p.a.	40 compresse da 800 mg, codice 023845011	40 compresse da 800 mg con modifica di eccipienti (aggiunta di talco, alcool benzilico, sodio saccarinato, aroma di vaniglia, E 104 ed E 110, variazione quantitativa di idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido e polietilenglicole 6000 ed eliminazione di idrossipropilcellulosa, etilcellulosa, e glicole propilenico) codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	15-11-1988
Streptosil con neomicina, Istituto De Angeli S.p.a.	1 tubetto pomata da g 20, codice 023589029	1 tubetto pomata da g 20 con variazione di eccipienti (sostituzione di parte della vaselina con cera bianca), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	15-11-1988
Agruvit, Gruppo Lepetit S.p.a.	10 compresse masticabili da g 0,500, codice 003283037	16 compresse masticabili da g 0,500, con modifica di confezionamento (da strips a blister), della composizione del principio attivo (sostituzione di parte dell'acido ascorbico con quantità equivalente di ascorbato di sodio) e variazione degli eccipienti, codice 003283049	1° luglio 1989	15-11-1988
Colbiocin, S.I.F.I. - Industria farmaceutica italiana S.p.a.	Flacone collirio da 5 ml pronto per l'uso, codice 020605010	Flacone collirio da 5 ml con tappo serbatoio, con modifica di eccipienti (aggiunta di edetato disodico), di composizione (diminuzione della quantità di l-cloramfenicolo da 0,500 a 0,400 mg), codice 020605034	1° luglio 1989	15-11-1988
Lymphoglobuline, Institut Mérieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dall'Istituto Mérieux Italia S.p.a.	Fiala da 5 ml di soluzione iniettabile, codice 025148014	1 flacone in vetro da 5 ml di soluzione iniettabile, con modifica dell'intervallo della temperatura di conservazione (da «tra 0° e 4° C» a «tra + 2° C e + 8° C) sugli stampati annessi alla confezione del prodotto, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	15-11-1988
Lindak, Eurofarmaco S.r.l. . .	Flacone da 30 compresse da 100 mg, codice 024672014	Blister da 30 compresse da 100 mg con modifica degli eccipienti (variazione quantitativa di amido) ed estensione del periodo di validità da 18 a 36 mesi, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	15-11-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Vividyl, Eli Lilly Italia S.p.a.	25 capsule × mg 10 in flacone di vetro, codice 020930018	20 capsule × mg 10 in blister opaco, codice 020930032	1° febbraio 1989	15-11-1988
	25 capsule × mg 25 in flacone di vetro, codice 020930020	20 capsule × mg 25 in blister opaco, codice 020930044	1° febbraio 1989	
Ausocef, Ausonia farmaceutici S.r.l. (ora Farmaceutici Lenza S.r.l.)	8 compresse da 500 mg, codice 023830019	8 compresse da 500 mg con denominazione modificata in «Cefalen», codice 023830058	Non indicata	15-11-1988
Begrivac 88, Istituto Behring S.p.a.	1 flacone multidose × ml 50, codice 022143061	1 flacone multidose × ml 10, con composizione conforme al parere del Consiglio Superiore di Sanità, codice 022143085	Immediata	15-11-1988
Piral, Kelemata S.p.a.	4 compresse, codice 003908011	4 compresse, codice 003908047	1° aprile 1989	15-11-1988
	10 compresse, codice 003908023	10 compresse, codice 003908050	1° aprile 1989	
	20 compresse, codice 003908035	20 compresse, codice 003908062 tutte con modifica di eccipienti (eliminazione di aminoacetato basico di alluminio, alluminio idrato, talco e polivinilpirrolidone; variazione quantitativa ed aggiunta di altri)	1° aprile 1989	
Haimaplex, Aima Derivati S.p.a.	1 flacone liofilizzato U.I. 200 + 1 flacone ml 10 solvente, codice 025841014	1 flacone liofilizzato U.I. 200 + 1 flacone ml 10 solvente, codice 025841040	È stato confermato il divieto di vendita dei lotti precedenti, trattati al calore secco, già disposto con decreto 27-5-1988	18-11-1988
	1 flacone liofilizzato U.I. 500 + 1 flacone ml 20 solvente, codice 025841026	1 flacone liofilizzato U.I. 500 + 1 flacone ml 20 solvente, codice 025841053	È stato confermato il divieto di vendita dei lotti precedenti, trattati al calore secco, già disposto con decreto 27-5-1988	
	1 flacone liofilizzato U.I. 800 + 1 flacone ml 20 solvente, codice 025841038	1 flacone liofilizzato U.I. 800 + 1 flacone ml 20 solvente, codice 025841065 con modifica del procedimento tecnologico ad inattivazione virale (da termotrattamento a trattamento chimico) e conseguente modifica di eccipienti (per variazione quantitativa di sodio cloruro e sodio citrato) e di variazione di denominazione in «Haimaplex V.I.»	È stato confermato il divieto di vendita dei lotti precedenti, trattati al calore secco, già disposto con decreto 27-5-1988	
Nabuser, Bayer Italia S.p.a.	Astuccio di 30 compresse divisibili da 500 mg, codice 026673018	Astuccio di 30 compresse divisibili da 500 mg, con modifica di eccipienti (eliminazione E 172, E 127, saccarina sodica, aroma caramello; variazione quantitativa E 171), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-11-1988
Carbocit, Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.	1 flacone da 150 ml di sciroppo per adulti, codice 024782017	1 flacone da 150 ml di sciroppo per adulti, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
	1 flacone da 150 ml di sciroppo per bambini, codice 024782029	1 flacone da 150 ml di sciroppo per bambini, codice immutato, entrambe con variazione di eccipienti (sostituzione di saccarosio con soluzione di sorbitolo al 70%)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Trimethosulfa, uso veterinario, Trei Bio S.p.a.	1 flacone da 100 ml a tappo perforabile, registrazione n. 24288	1 flacone da 100 ml a tappo perforabile, numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
	1 flacone da 250 ml a tappo perforabile, registrazione n. 24288	1 flacone da 250 ml a tappo perforabile entrambe con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di dimetilacetamide, eliminazione di tetriglicol ed aggiunta di altri, numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Farmospasminacolica, Lifepharma S.r.l.	40 confetti gastroresistenti, codice 004258012	20 confetti gastroresistenti, con modifica dei principi attivi (eliminazione dell'acido fenil barbiturico e della valeriana) e degli eccipienti, codice 004258024	Immediata	6-12-1988
Curazin, Edmond Pharma S.r.l.	Pomata g 20, codice 025750011	Pomata g 20, codice 025750023, con denominazione modificata in «Proctidol»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	6-12-1988
Agarbil, Ottolenghi & C. S.r.l.	20 confetti, codice 012351019	20 confetti con modifica di composizione (eliminazione di estratti biliari ed estratto di belladonna, aggiunta di sodio deidrocolato) e specificazione degli eccipienti, codice 012351021	Immediata	6-12-1988
Flu-Zym, S.p.a. - Società prodotti antibiotici S.p.a. (ora Sandoz - Prodotti farmaceutici S.p.a.)	Flacone spray nasale da 15 ml, codice 020884019	Flacone spray nasale da 15 ml, codice 020884021 con modifica di denominazione in «Triaminic nasale» ed indicazione tra gli eccipienti del mentolo ed eucaliptolo	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	6-12-1988
Betabioptal, Farmila farmaceutici Milano S.p.a.	Flacone contagocce collirio da ml 5, codice 020305013	Flacone contagocce collirio da ml 5, con modifica di eccipienti (da glicoli polietilenici 3,5 g; metilcellulosa 0,5 g; acqua distillata q.b.; a: glicol polietilenico 300 5 g; glicol polietilenico 1540 0,5 g; glicol polietilenico 4000 0,5 g; acido borico 3 g; sodio borato 0,1 g; poliossietilensorbitan monoleato 0,1 g; idrossipropilmetilcellulosa 2910 0,3 g; sodio etil mercurio tiosalicilato 0,002 g; polisaccaridi da amido 0,1 g; acqua distillata q.b.), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Adifteper, Istituto sieroterapico Milanese S. Belfanti	1 fiala liof. + 1 fiala solv., codice 020462014	1 fiala da 0,5 ml di vaccino liquido pronto per l'uso, con modifica di eccipienti (eliminazione diglicina e mannite e aggiunta di alluminio gel fosfato), codice 020462040	1° luglio 1989	6-12-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Tribilina, Farge S.r.l.	Flacone sciroppo g 150, codice 016226019	Flacone sciroppo g 150 con modifica di eccipienti (eliminazione di estratto fluido di rabarbaro, acqua aromatizzata; aggiunta di metil p-idrossibenzoato, aroma IFF 472/3, acqua depurata), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Redoxon Roche, Roche S.p.a.	20 compresse masticabili × mg 250, codice 005064011	20 compresse masticabili × mg 250 all'arancia, con modifica della composizione del principio attivo (sostituzione di 125 mg di acido ascorbico con equivalente quantità di ascorbato di sodio) e degli eccipienti, codice 005064136	1° luglio 1989	6-12-1988
Decongene, Stabilimenti chimico-farmaceutici Dr. R. Ravasini e C.ia S.p.a.	6 compresse nucleate, codice 021093012	6 compresse nucleate, codice 021093036	1° gennaio 1989	6-12-1988
	12 compresse nucleate, codice 021093024	12 compresse nucleate, codice 021093048 entrambe con modifica della composizione dei principi attivi (diminuzione del quantitativo di fenilpropunolamina cloridrato e caffeina) e degli eccipienti	1° gennaio 1989	
Aluctyl, Brocades S.p.a.	Astuccio da 30 compresse, codice 005642018	Astuccio da 30 compresse con modifica di eccipienti (variazione quantitativa del saccarosio e del glucosio) codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Pavephos I.B.P., Istituto biochimico Pavese S.p.a.	Soluzione uso orale 5 flaconi di polvere + flaconi di solvente, codice 019522010	Soluzione uso orale 5 flaconi di solvente con annesso tappo separatore contenente la polvere, codice 019522046	Immediata	6-12-1988
	Soluzione uso orale 20 flaconi di polvere + flaconi di solvente, codice 019522022	Soluzione uso orale 20 flaconi di solvente con annesso tappo separatore contenente la polvere, codice 019522059	Immediata	
	20 compresse, codice 019522034	20 compresse, codice 019522059 con modifica di composizione (diminuzione di cianocobalamina)	Immediata	
Sinassial, Fidia S.p.a.	5 fiale iniettabili liolifilizzato da 20 mg uso intramuscolare + 5 fiale solvente da 2 ml, codice 026131019	5 fiale iniettabili liofilizzato da 20 mg uso intramuscolare + 5 fiale solvente da 2 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
	1 flaconcino iniettabile liolifilizzato uso intramuscolare da 100 mg + 1 fiala solvente da 4 ml, codice 026131021	1 flaconcino iniettabile liofilizzato uso intramuscolare da 100 mg + 1 fiala solvente da 4 ml, codice immutato entrambe con modifica di eccipienti (eliminazione del mannitolo)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Pancrease, Mc Neil Pharmaceutical - Spring House USA, rappresentata dalla Cilag S.p.a.	Flacone 50 capsule, codice 025205016	Blister 50 capsule, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Citropiperazina, Rhône Pôulenc Pharma Italia S.p.a	20 bustine di granulato effervescente da g 6, codice 011172020	20 bustine di granulato effervescente da g 6 con modifica degli eccipienti (sostituzione dell'E 102 con E 104), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Mèralop, Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a	20 confetti mg 200, codice 023529011	20 confetti mg 200, con variazione degli eccipienti (eliminazione di dimetilpolisilossano 350 e cera bianca, aggiunta di polietilenglicole 6000, saccarosio velo e variazione quantitativa di altri), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Vaccino antipoliomielitico orale (tipo Sabin), Smith Kline - Rit di Rixensart (Belgio), rappresentata in Italia dall'Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. (ora rappresentata dalla ditta Smith Kline & French S.p.a.)	1 dose ml 0,5 di vaccino uso orale in tubicino contagocce, codice 026054015	1 dose ml 0,5 di vaccino uso orale in tubicino contagocce, codice 026054027, con modifica di denominazione in «Polio Sabin»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	6-12-1988
Valflor, Interfalk Italia S.r.l. (ora Schering S.p.a.)	30 confetti, codice 025204013	30 confetti, codice 025204025, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e variazione di denominazione in «Valeriana Schering»	1° luglio 1989	6-12-1988
Cebiopirina, Bracco Industria Chimica S.p.a.	12 compresse effervescenti per uso pediatrico, codice 022595058	12 compresse effervescenti per uso pediatrico, codice 026719017, con denominazione modifica in «C - Pirina»	Immediata	6-12-1988
Connettivina, Fidia S.p.a. . . .	Tubo × g 10 di pomata, codice 019875032	Tubo × g 10 di pomata, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
	Tubo × g 15 di pomata, codice 019875044	Tubo × g 15 di pomata, codice immutato con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di polietilenglicole 400 monostearato, metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato; aggiunta di estere decilico dell'acito eleico, cera emulsionante, sodio deidroacetico ed aroma di profumeria)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Uroval, Firma S.p.a.	Flacone 20 capsule da mg 400, codice 024600025	Blister opaco 20 capsule da mg 400, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
	Flacone 20 capsule da mg 200 - mite, codice 024600013	Blister opaco 20 capsule da mg 200 - mite, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Alka - Seltzer, Miles Laboratoires Limited di Stoke Poges, Slough S.r.l. Aly (Inghilterra) rappresentata dalla Sigurtà S.r.l. (ora rappresentata dalla Bayer Italia S.p.a.).	12 compresse effervescenti, codice 004601035	10 compresse effervescenti, codice 004601050	1° luglio 1989	20-12-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Sandopart, Sandoz S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.	10 compresse sublinguali da 50 U.I, codice 023286014	10 compresse sublinguali da 50 U.I., con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di acido citrico, silice colloidale, mannitotolo; speciaficazione della presenza nella formulazione di acetato di sodio, sodio cloruro e metile p-idrossibenzoato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Ipertrofan, S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a.	30 compresse gastroresistenti, codice 025412014	30 compresse gastroresistenti, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio e talco; eliminazione di sodio citrato, di gomma lacca, di cellulosa acetoftalato, di dietilftalato; invariati amido e magnesio stearato; aggiunta degli altri eccipienti), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Etamicina, Pharkos S.p.a. . . .	1 tubo da g 5 di pomata dermatologica per uso esterno, codice 015728013	1 tubo da g 5 di pomata dermatologica per uso esterno, con modifica della composizione dei principi attivi (eliminazione dell'acido glicirretico) e degli eccipienti, codice 015728025	1° luglio 1989	20-12-1988
Albumina umana Kabi, Kabivitrum AB di Stoccolma (Svezia), rappresentata dalla Pierrel S.p.a.	Flacone soluzione al 20% × ml 20 uso endovenoso, codice 022202016	Flacone soluzione al 20% × ml 20 uso endovenoso, codice 022202042	1° luglio 1989	20-12-1988
	Flacone soluzione al 20% × ml 50 uso endovenoso, codice 022202028	Flacone soluzione al 20% × ml 50 uso endovenoso, codice 022202055	1° luglio 1989	
	Flacone soluzione al 20% × ml 100 uso endovenoso, codice 022202030	Flacone soluzione al 20% × ml 100 uso endovenoso, codice 022202067 tutte con modifica di eccipienti (eliminazione di sodio bicarbonato; aggiunta di sodio idrossido e di sodio cloruro nonché variazione quantitativa di acetiltriptofano e sodio caprilato)	1° luglio 1989	
Bronchiase, La.Fa.Re. S.r.l. . .	Flacone da 200 g di sciroppo, codice 005270018	Flacone da 200 g di sciroppo, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti, codice 005270020	Immediata	20-12-1988
Rheumibis, Ibis - Istituto biochimico sperimentale S.p.a. (ora Bioindustria farmaceutici S.p.a.)	30 capsule 30 mg, codice 026226011	30 capsule 30 mg, codice 026226035	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	20-12-1988
	30 capsule «tipo forte» 60 mg, codice 026226023	30 capsule «tipo forte» 60 mg, codice 026226047 entrambe con variazione di eccipienti (variazione quantitativa del lattosio e del magnesio stearato; eliminazione dell'amido; aggiunta di E 127 e E 172) e denominazione modificata in «Solart»	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Citropiperazina, Rhône Pôulenc Pharma Italia S.p.a	20 bustine di granulato effervescente da g 6, codice 011172020	20 bustine di granulato effervescente da g 6 con modifica degli eccipienti (sostituzione dell'E 102 con E 104), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Mèralop, Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a.	20 confetti mg 200, codice 023529011	20 confetti mg 200, con variazione degli eccipienti (eliminazione di dimetilpolisilossano 350 e cera bianca, aggiunta di polietilenglicole 6000, saccarosio velo e variazione quantitativa di altri), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6-12-1988
Vaccino antipoliomielitico orale (tipo Sabin), Smith Kline - Rit di Rixensart (Belgio), rappresentata in Italia dall'Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. (ora rappresentata dalla ditta Smith Kline & French S.p.a.)	1 dose ml 0,5 di vaccino uso orale in tubicino contagocce, codice 026054015	1 dose ml 0,5 di vaccino uso orale in tubicino contagocce, codice 026054027, con modifica di denominazione in «Polio Sabin»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	6-12-1988
Valflor, Interfalk Italia S.r.l. (ora Schering S.p.a.)	30 confetti, codice 025204013	30 confetti, codice 025204025, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e variazione di denominazione in «Valeriana Schering»	1° luglio 1989	6-12-1988
Cebiopirina, Bracco Industria Chimica S.p.a.	12 compresse effervescenti per uso pediatrico, codice 022595058	12 compresse effervescenti per uso pediatrico, codice 026719017, con denominazione modifica in «C - Pirina»	Immediata	6-12-1988
Connettivina, Fidia S.p.a. . . .	Tubo × g 10 di pomata, codice 019875032	Tubo × g 10 di pomata, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
	Tubo × g 15 di pomata, codice 019875044	Tubo × g 15 di pomata, codice immutato con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di polietilenglicole 400 monostearato, metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato; aggiunta di estere decilico dell'acito eleico, cera emulsionante, sodio deidroacetico ed aroma di profumeria)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Uroval, Firma S.p.a.	Flacone 20 capsule da mg 400, codice 024600025	Blister opaco 20 capsule da mg 400, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
	Flacone 20 capsule da mg 200 - mite, codice 024600013	Blister opaco 20 capsule da mg 200 - mite, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Alka - Seltzer, Miles Laboratoires Limited di Stoke Poges, Slough S.r.l. Aly (Inghilterra) rappresentata dalla Sigurtà S.r.l. (ora rappresentata dalla Bayer Italia S.p.a.).	12 compresse effervescenti, codice 004601035	10 compresse effervescenti, codice 004601050	1° luglio 1989	20-12-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Sandopart, Sandoz S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.	10 compresse sublinguali da 50 U.I, codice 023286014	10 compresse sublinguali da 50 U.I., con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di acido citrico, silice colloidale, mannitotolo; speciaficazione della presenza nella formulazione di acetato di sodio, sodio cloruro e metile p-idrossibenzoato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Ipertrofan, S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a.	30 compresse gastroresistenti, codice 025412014	30 compresse gastroresistenti, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio e talco; eliminazione di sodio citrato, di gomma lacca, di cellulosa acetoftalato, di dietilftalato; invariati amido e magnesio stearato; aggiunta degli altri eccipienti), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Etamicina, Pharkos S.p.a. . . .	1 tubo da g 5 di pomata dermatologica per uso esterno, codice 015728013	1 tubo da g 5 di pomata dermatologica per uso esterno, con modifica della composizione dei principi attivi (eliminazione dell'acido glicirretico) e degli eccipienti, codice 015728025	1° luglio 1989	20-12-1988
Albumina umana Kabi, Kabivitrum AB di Stoccolma (Svezia), rappresentata dalla Pierrel S.p.a.	Flacone soluzione al 20% × ml 20 uso endovenoso, codice 022202016	Flacone soluzione al 20% × ml 20 uso endovenoso, codice 022202042	1° luglio 1989	20-12-1988
	Flacone soluzione al 20% × ml 50 uso endovenoso, codice 022202028	Flacone soluzione al 20% × ml 50 uso endovenoso, codice 022202055	1° luglio 1989	
	Flacone soluzione al 20% × ml 100 uso endovenoso, codice 022202030	Flacone soluzione al 20% × ml 100 uso endovenoso, codice 022202067 tutte con modifica di eccipienti (eliminazione di sodio bicarbonato; aggiunta di sodio idrossido e di sodio cloruro nonché variazione quantitativa di acetiltriptofano e sodio caprilato)	1° luglio 1989	
Bronchiase, La.Fa.Re. S.r.l. . .	Flacone da 200 g di sciroppo, codice 005270018	Flacone da 200 g di sciroppo, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti, codice 005270020	Immediata	20-12-1988
Rheumibis, Ibis - Istituto biochimico sperimentale S.p.a. (ora Bioindustria farmaceutici S.p.a.)	30 capsule 30 mg, codice 026226011	30 capsule 30 mg, codice 026226035	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	20-12-1988
	30 capsule «tipo forte» 60 mg, codice 026226023	30 capsule «tipo forte» 60 mg, codice 026226047 entrambe con variazione di eccipienti (variazione quantitativa del lattosio e del magnesio stearato; eliminazione dell'amido; aggiunta di E 127 e E 172) e denominazione modificata in «Solart»	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Dermovitamina, Difer industrie farmaceutiche triestine S.r.l.	1 tubo da 30 g di pomata, codice 010419024	1 tubo da 30 g di pomata con la qualifica di «farmaco di automedicazione», codice 010419051	Immediata	20-12-1988
Eudigestio, Giovanni Ogna e Figli S.p.a.	Flacone da 40 confetti, codice 013032014	Flacone da 40 confetti con variazione di composizione (eliminazione della pepsina e aumento del quantitativo di pancreatina) e degli eccipienti e con la qualifica di «farmaco di automedicazione», codice 013032026	1° gennaio 1989	20-12-1988
Trimed, Rorer S.p.a.	Astuccio 10 capsule, codice 023514019	Astuccio 10 capsule con modifica di eccipienti (variazione quantitativa dell'amido di mais e del talco), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Esafosfina vitamin glutammica, Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica S.p.a.	50 confetti, codice 008783021	45 confetti con modifica della composizione dei principi attivi (sostituzione di acido glutammico con levoglutammina), degli eccipienti (variazione quantitativa del saccarosio) e registrazione come specialità medicinale a sé stante con la nuova denominazione «Esaglut», codice 026946018	Immediata	20-12-1988
Idustatin soluzione, Pietro Isnardi & C. S.p.a.	Flacone da 5 g di soluzione al 40% uso esterno, codice 023705054	Flacone da 5 ml di soluzione al 40% uso esterno, con variazione di composizione (diminuzione della concentrazione del principio attivo da 40 g per 100 g - pari a 75 ml - a 40 g in 100 ml), codice 023705066	Immediata	20-12-1988
Complamin, Italchimici S.p.a.	50 compresse da 150 mg, codice 017346065	50 compresse da 150 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
	40 compresse da 300 mg tipo forte, codice 017346089	40 compresse da 300 mg tipo forte, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	1 flacone da 15 ml di gocce al 20%, codice 017346091	1 flacone da 15 ml di gocce al 20%, codice immutato tutte con modifica di eccepienti (variazione quantitativa di cellulosa e talco ed aggiunta di polivinilpirrolidone, sodio laurilsolfato e silice precipitata nelle compresse normali; variazione quantitativa di cellulosa, sodio stearato e amido di mais ed aggiunta di talco, polivinilpirrolidone, sodio laurilsolfato e silice precitata nelle compresse tipo forte; eliminazione di p-ossibenzoato di metile, aggiunta di p-ossibenzoato di metile sale sodico, p-ossibenzoato di propile sale sodico e precisazione degli altri eccipienti nelle gocce)		

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Genurin, Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.	30 confetti mg 100, codice 022228011	30 confetti mg 100, codice 022228050	1° aprile 1989	20-12-1988
	40 confetti mg 100, codice 022228023	40 confetti mg 100, codice 022228062	1° aprile 1989	
	30 confetti mg 200, codice 022228035	30 confetti mg 200, codice 022228074	1° gennaio 1989	
	6 supposte, codice 022228047	6 supposte, codice 022228086	1° aprile 1989	
		tutte con variazione di composizione (sostituzione di sodio metamizolo con propifenazone) e di eccipienti e denominazione modificata in «Cistalgan»		
Epargen, Proter S.p.a. (ora Teofarma S.r.l.)	24 capsule, codice 012136026	24 capsule, codice 012136139	1° gennaio 1989	20 dicembre 1988
	Flacone ml 150 di sciroppo, codice 012136053	Flacone ml 150 di sciroppo, codice 012136166	1° gennaio 1989	
	10 flaconcini ml 10 di sciroppo, codice 012136065	10 flaconcini ml 10 di sciroppo, codice 012136178,	1° gennaio 1989	
		tutte con variazione di composizione (eliminazione di 2-idrossi-4-metiltiobutirrato di sodio e colina glutamato) e di eccipienti		
Balsamo Sifcamina, Midy S.p.a.	Bombola da 39 ml spray, codice 001063041	Bombola da 39 ml spray con variazione di eccipienti (eliminazione di propellenti: gas freon), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Viocidina, Idi farmaceutici S.p.a.	1 tubo da g 30 di crema, codice 008031015	1 tubo da g 30 di crema, con modifica della composizione dei principi attivi (eliminazione della canfora e variazione quantitativa di vaselina) ed indicazione dell'olio di fegato di merluzzo tra gli eccipienti anziché tra i principi attivi, codice 008031027	1° luglio 1989	20-12-1988
Calciofix, Farmaceutici Damor S.p.a.	12 flaconcini 10 ml uso orale, codice 023130014	12 flaconcini 10 ml uso orale, con modifica della composizione dei principi attivi (eliminazione di ergocalciferolo e trasferimento di lattosio fra gli eccipienti) e degli eccipienti (eliminazione del sodio laurilsolfato), codice 023130026	1° luglio 1989	20-12-1988
Viamal, Byk Gulden Italia S.p.a.	10 compresse da 375 mg in blister opaco, codice 001088107	10 compresse da 375 mg in scatoletta di plastica, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988
Tolmicen, Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	1 tubo crema g 30 all'1%, codice 023776014	1 tubo crema g 30 all'1%, con eccipienti modificati (sostituzione del butilidrossianisolo con butilidrossitoluene, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-12-1988

Si fa presente inoltre, che, per i sottoelencati prodotti, con decreto ministeriale a fianco ad ognuno indicato, è stata autorizzata l'estensione dell'impiego all'ambiente extraospedaliero:

Decreto ministeriale del 30 novembre 1988

1) *Altan*, Rottapharm S.p.a.: 20 compresse × mg 30, codice 026419010; 20 bustine × mg 10 di granulato, codice 026419022; 1 flacone da 45 g di granulato tipo pediatrico, codice 026419034;

2) *Enoxen*, Dr. Zambeletti S.p.a.: 8 compresse rivestite da 400 mg in blister, codice 026000301 8; 12 compresse rivestite da 300 mg in blister, codice 0260003020;

3) *Bactidan*, Recordati S.p.a.: 12 compresse rivestite da 200 mg in blister, codice 026001014; 12 compresse rivestite da 300 mg in blister, codice 026001026; 8 compresse rivestite da 400 mg in blister, codice 026001038;

4) *Xantium*, Cynamid Italia S.p.a.: 5 fiale da 0,5 mg × ml 1 uso parenterale, codice 025704014; 3 fiale da 1 mg × ml 1 uso parenterale, codice 025704026; 1 fiala da 2 mg × ml 1 uso parenterale, codice 025704040; 3 fiale da 2 mg × ml 1 uso parenterale, codice 025704053;

5) *Irtonin*, Takeda Italia farmaceutici S.p.a.: 5 fiale da mg 0,5/ml 1 iniett. uso parenterale, codice 025615016; 3 fiale da mg 1/ml 1 iniett. uso parenterale, codice 025615028; 1 fiala da mg 2/ml 1 iniett. uso parenterale, codice 025615042; 3 fiale da mg 2/ml 1 iniett. uso parenterale, codice 025615055;

6) *Noxigram*, F.I.R.M.A. S.p.a.: 14 capsule da 500 mg, codice 026668018; 20 capsule da 500 mg, codice 026668020;

7) *Bethacil Iniettabile*, Italchimici S.p.a.: 1 flac. da g 1,5 + 1 fiala solvente × ml 3,2 uso i.m., codice 026742015; 1 flac. da g 1,5 + 1 fiala solvente × ml 3,2 uso e.v., codice 026742027;

8) *Intron A.*, Schering Co. di Kenilworth - New Jersey - USA, rappresentata in Italia dalla Essex (Italia) S.p.a.: 1 flac. liof. 5.000.000 U.I. + 1 fiala solvente 1 ml, codice 026393013; 1 flac. liof. 1.000.000 U.I. + 1 fiala solvente 1 ml, codice 026393025; 1 flac. liof. 3.000.000 U.I. + 1 fiala solvente 1 ml, codice 026393037; 1 flac. liof. 10.000.000 U.I. + 1 fiala solvente 2 ml, codice 026393049;

9) *Alfaferone*, Ismunit S.r.l.: 1 fiala iniettabile 1.000.000 U.I. ml 1, codice 026518011;

10) *Roferon A Roche*, F. Hoffmann La Roche C.ie S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia da Prodotti Roche S.p.a.: 1 flac. fiala liof. da 3.000.000 U.I. + 1 fiala solvente da ml 1, codice 025839010; 1 flac. fiala liof. da 9.000.000 U.I. + 1 fiala solvente da ml 1, codice 025839022; 1 flac. fiala liof. 18.000.000 U.I. + 1 fiala solvente da ml 1, codice 025839034;

Decreto ministeriale del 30 dicembre 1988

11) *Peflacin*, Rhone Poulenc Pharma Italia S.p.a.: 1 fiala iniettabile uso e.v. e per infusione lenta da 400 mg/5 ml codice 025934023;

12) *Peflox*, Prodotti Formenti S.r.l.: 1 fiala iniettabile da 400 mg/5 ml uso e.v. e per infusione lenta, codice 025939024.

Infine, si fa presente quanto segue:

il termine per lo smaltimento delle scorte della preparazione spray nella confezione flacone da g 100, codice 006228035, della specialità medicinale denominata «Foille» della ditta Pietro Isnardi e C. S.p.a. (vedasi comunicato apparso in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1988) è stato prorogato al 30 giugno 1989.

89A0818

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 1° febbraio 1989, è stata revocata d'ufficio la registrazione delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Raveron - 6 fiale da 1 ml (codice 012936011), registrata a nome della ditta estera Robapharm S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a., sita in Cinisello Balsamo (Milano). (Decreto di revoca n. 7719/R).

2) Cromonalgina - 20 confetti e 10 supposte (codici 015003015 e 015003027), registrata a nome della ditta Stab. chim. farm. biologico A. Ceccarelli & C. S.n.c., sita in Firenze. (Decreto di revoca n. 7720/R);

3) Tussipaidina - flacone sciroppo da 150 g (codice 009232012), registrata a nome della ditta laboratorio farmaceutico Calmante Fort S.r.l., sita in Milano. (Decreto di revoca n. 7721/R).

4) Vasokellina con Papaverina - 6 fiale ml 2 (codice 004687024) e 6 supposte da g 0,100 (codice 004687036), registrata a nome della ditta A.C.R.A.F. Angelini Francesco S.p.a., sita in Roma. (Decreto di revoca n. 7722/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

89A0819

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Pont-Saint-Martin

Con deliberazione della giunta regionale n. 11768 del 23 dicembre 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 3 al piano regolatore generale comunale del comune di Pont-Saint-Martin, adottata con deliberazione consiliare n. 83 del 29 aprile 1988.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A0821

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*